

N° 89 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 89 del 29/07/2011

OGGETTO

FESTIVITA' SOPPRESSE DEL PERSONALE RIFERITE AGLI ANNI PRECEDENTI. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaundici, il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio, alle ore 12:30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1) Dott. Francesco Walter | POGGI | Presidente |
| 2) Avv. Cosima Ilaria | BUONOCORE | Vice Presidente |
| 3) Avv. Massimo | MORETTI | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e con il Responsabile dell'Area Risorse Umane, riferisce quanto segue:

- Nei primi mesi dell'anno in corso sono stati presentati al protocollo aziendale un congruo numero di ricorsi da parte dei dipendenti per ottenere il pagamento delle festività sopresse maturate nell'anno 2010 (vedi ricorso tipo allegato a firma del lavoratore Frioni Cosimo, All. 1);
 - con propria nota del 23/05/2011, registrata in pari data al protocollo aziendale al n° 9'613 (All. 2), il Segretario della FILT-CGIL paventava perfino la presentazione di ricorsi giudiziari per la mancata retribuzione, a favore del personale, delle festività sopprese non godute;
 - come ben noto, le festività sopprese sono disciplinate dagli Accordi Interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978. L'Accordo del 27/07/1978, in particolare, a compensazione delle festività civili e religiose sopprese dalla Legge n° 54/1977, riconosce ai dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale due giornate di ferie o di congedo, da aggiungere ai tradizionali periodi di congedo ordinario contrattualmente stabiliti, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito. La questione della settima festività, invece, è stata successivamente definita con l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978, con cui le parti, ad integrazione e completamento di quello del 27/07/1978, hanno stabilito l'attribuzione di una ulteriore giornata di permesso retribuito a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione. Gli Accordi in esame prevedono che, ove i permessi di cui sopra non possono essere usufruiti per esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le ferie;
 - in virtù dei provvedimenti legislativi che hanno reintrodotto la festività dell'Epifania e del 2 giugno (cd. della Festa della Repubblica), sono decaduti i presupposti che erano alla base delle attribuzioni negoziali, con conseguente riduzione dei giorni di permesso di cui all'A.I. del 27/07/1978 da 4 a 2 ed il mantenimento dei due giorni di ferie. Ad oggi, pertanto, tutto il personale aziendale fruisce annualmente di n° 5 (cinque) giornate a titolo di festività sopprese, di cui due giornate da imputare a ferie e tre di congedo;
 - alla luce di quanto sopra, anche al fine di scongiurare la proposizione di contenzioso in materia, con inutile aggravio di costi, tenuto conto anche delle somme che, in caso di soccombenza, sarebbero poste a carico dell'Azienda a titolo di spese legali, con nota del 17/06/2011, prot. az. n° 11'508 (All. 3), è stata resa nota a tutte le OO.SS. la volontà aziendale di procedere all'adempimento contrattuale di liquidazione dell'indennità sostitutiva delle festività sopprese. Le stesse OO.SS., peraltro, in un recente incontro sindacale hanno anche chiesto gli sviluppi della questione;
 - occorre evidenziare, tuttavia, che, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva spettante per le festività sopprese non fruiti al 31/12/2010, sono connesse alcune problematiche aziendali:
- A)** la prima, che riguarda tutto il personale, attiene alla individuazione esatta delle giornate residue al 31/12/2010 da liquidare per il titolo in questione. Infatti, secondo il tenore letterale degli Accordi sopra citati, qualora non fruiti entro l'anno di competenza per esigenze di servizio, il datore di lavoro deve procedere alla liquidazione, a favore dei dipendenti aventi diritto, soltanto delle giornate residue imputate a titolo di "permessi". Infatti, la disciplina delle ipotesi di mancata fruizione, alla scadenza prevista, delle due giornate che per il titolo in questione vanno invece ad aggiungersi al monte ferie annuale, e dei successivi adempimenti contrattuali, dovrebbero essere quelli previsti per il regime ordinario delle ferie, contenuto nell'art.

22 del Regolamento All. A) al R.D. n° 148/1931 e nell'art. 10 del D.L.vo n° 66/2003, norma quest'ultima che prevede il divieto assoluto di monetizzazione del periodo minimo di quattro settimane di ferie, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso che ci interessa, quindi, si dovrebbe procedere, nell'ambito della prescrizione quinquennale (trattandosi di differenze retributive), alla liquidazione, a titolo di festività sopresse, soltanto dei giorni di "permessi" residui al 31/12/2010. Invece, per quanto riguarda le due giornate da aggiungersi al monte ferie annuale, la questione attiene al più ampio problema della monetizzazione delle ferie residue eccedenti il minimo legale. Infatti, alla luce del nuovo assetto normativo il datore di lavoro è tenuto a garantire, per ciascun lavoratore, n° 4 settimane di godimento effettivo delle ferie (di cui due settimane nell'anno di maturazione e le restanti due da godere nei diciotto mesi successivi alla scadenza dell'anno di maturazione, o nel periodo più ampio stabilito dagli accordi di secondo livello, anche se il contratto nazionale non è al momento ancora intervenuto, vedi all'uopo la circolare ASSTRA n° 313/si del 12 agosto 2005). Invece, per quanto riguarda le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane, salvo la possibilità di intese individuali o collettive di maggior favore per i lavoratori, qualora non fruite per effettive esigenze di servizio entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di maturazione, le stesse possono essere monetizzate, ai sensi e per gli effetti del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento sopra richiamato. Si rileva, quindi, che sono differenti le scadenze contrattuali per la monetizzazione delle giornate complessivamente spettanti a titolo di festività sopresse non fruite entro l'anno di maturazione: i permessi devono essere liquidati con le competenze di gennaio dell'anno successivo, mentre i giorni di ferie o congedo con le competenze di aprile dell'anno successivo. Ad oggi, tuttavia, non solo sono scaduti entrambi i termini contrattuali sopra citati, ma il problema apre ad uno scenario più ampio, in quanto riguarda anche la questione della monetizzazione di tutte le ferie residue eccedenti le quattro settimane. Al riguardo, per quanto concerne la quantificazione del numero di giorni di ferie spettanti contrattualmente al personale, l'art. 10 dell'A.N. 12/03/1980, come novellato dall'A.N. del 27/11/2000, prevede che il periodo annuale di ferie è così determinato: 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso, 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti a cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della scala parametrica. Inoltre, in aggiunta a tale monte ferie, il personale aziendale in forza al 31/12/1979 fruisce, quale condizione di miglior favore, in applicazione degli Accordi aziendali del 19/11/1970 e del 16/02/1972, di ulteriori 5 giornate di ferie che, quindi, vanno ad aggiungersi al normale monte ferie contrattuale. Secondo il combinato disposto dell'art. 10 del D.Leg.vo n° 66/2003 e del penultimo comma dell'art. 22 del Regolamento All. A) al R.D., se non fruite per esigenze di servizio entro il trimestre dell'anno successivo, tutte le ferie eccedenti le quattro settimane devono essere monetizzate, con corresponsione a favore dei lavoratori delle relative indennità.

- B)** la seconda attiene alla disdetta operata, in materia di rotazione ciclica delle 17 settimane, degli Accordi aziendali del 04/10/2003 e successivo del 16/06/2005 e del conseguente conguaglio operato per l'ultimo ciclo, compreso dal 13/05/2009 all'08/09/2009. Come è noto, la disdetta ha prodotto i suoi effetti alla chiusura del ciclo terminato l'8 settembre 2009 e, fino alla predetta data, ha trovato applicazione la disciplina contenuta negli Accordi aziendali sopra citati che prevedevano, in caso di conguaglio negativo alla chiusura del terzo ciclo di 17 settimane, la compensazione con le cinque giornate spettanti a titolo di festività sopresse. Tuttavia, nel mese di ottobre 2009, alla chiusura dell'ultimo ciclo prima della disdetta, nelle paghe dei dipendenti sono confluiti esclusivamente i conguagli positivi in quanto all'epoca, essendovi delle controversie in atto, si è ritenuto, in via del tutto prudenziale, di rinviare ad un momento successivo il recupero delle minori prestazioni rivenienti dalla fruizione

di un numero di riposi eccedenti rispetto ai n° 52 riposi contrattualmente previsti. Tali recuperi, peraltro, potevano eventualmente essere operati nel limite di 1 giornata e mezzo (con arrotondamento per difetto), riproporzionando le cinque giornate per festività. Sulla questione veniva chiesto un espresso parere all'Avvocato Roberto Barberio (vedi nota del 22/07/2010, All. 4). Il legale così interpellato con propria nota del 03/08/2010 (All. 5) ha precisato che l'Azienda può legittimamente rivendicare la ripetizione della quota – parte delle festività sopprese a copertura dei negativi rivenienti dal ciclo chiuso prima della formale disdetta. Secondo il parere del legale, la questione attiene alle modalità di ripetizione. In caso di condivisione del lavoratore interessato l'Azienda potrebbe compensare il proprio credito direttamente con le festività sopprese non fruite, anche se non di maturazione specifica del 2009 (ossia dell'anno a cui si riferiva il conguaglio). Invece, nell'ipotesi di non condivisione si dovrebbe effettuare la trattenuta in danaro. Per completezza si evidenzia che le giornate negative non recuperate, ma eventualmente recuperabili nel limite di 1/3 delle festività sopprese (con arrotondamento, per difetto, ad una giornata e mezzo per ciascun lavoratore avente un residuo negativo), sono complessivamente pari 260.

- C)** la terza questione, invece, attiene al numero delle festività sopprese spettanti annualmente al personale che, in applicazione dell'Accordo aziendale istitutivo della settimana corta, distribuisce il proprio orario di lavoro su cinque giorni alla settimana e, pertanto, per effetto di tale distribuzione oraria, fruisce di oltre 74 giornate all'anno tra riposi settimanali e giornate di non prestazione. Come sopra precisato, l'A.I. del 14/11/1978 prevede l'attribuzione di una giornata di permesso retribuito, in aggiunta a quelli già previsti dall'A.I. del 27/07/1978, a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione del 14/11/1978. Pertanto, nel caso di specie, al personale che fruisce della settimana corta, in applicazione degli Accordi nazionali spetterebbero contrattualmente, a titolo di festività sopprese, complessivamente soltanto 4 (ossia 2 giornate da aggiungersi al normale monte ferie e 2 giornate di permessi) e non 5 giornate come invece oggi avviene.
- D)** La quarta questione, infine, attiene il residuo dei permessi aggiuntivi spettanti al personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'A.N. 18/11/2004. Anche in tal caso, se non fruiti entro l'anno cui si riferiscono per esigenze di servizio, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie. In particolare, i permessi in questione maturati e non fruiti entro il 31/12/2010 sono pari complessivamente a 20 (venti) giornate.

Tanto premesso:

- a)** Per quanto attiene alla questione di cui al sub. A), ossia della individuazione del numero di giorni da liquidare a titolo di festività sopprese non fruite entro il 31/12/2010, si propone di corrispondere agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, la quota di retribuzione giornaliera spettante soltanto per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo. Infatti, tenuto conto che la liquidazione delle due giornate di ferie si collega al problema più ampio della monetizzazione di tutte le ferie non fruite eccedenti il periodo minimo di legge di 4 (quattro) settimane, con notevole incidenza di costi sul bilancio aziendale, ritenuto altresì che, in caso di avvio di contenzioso giudiziario, sarebbe comunque a carico del lavoratore l'onere di provare che la mancata fruizione delle ferie sia stata connessa alle esigenze di servizio, si potrebbe tentare la via dell'accordo sindacale, con cui disciplinare, a regime, tutta la materia delle ferie e prevedere, altresì, lo slittamento ad un momento successivo del

termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruite al 31/03/2011.

- b) Per quanto attiene la questione sub. B), alla luce del parere sopra citato formulato dall'Avvocato Roberto Barberio, si propone di procedere al recupero dei negativi, complessivamente quantificati in n° 260 giornate, compensandoli, nei confronti di quei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività sopresse residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto.
- c) Per quanto attiene la questione sub. C), ossia il numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività sopprese al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, si propone di porre a regime, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso). Pertanto, nei confronti del predetto personale, ai fini della quantificazione dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività sopprese, dovranno essere calcolati utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso. Effettuata la predetta quantificazione, prima di procedere alla liquidazione del dovuto si dovrà effettuare la dovuta compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, in quanto nel caso di specie, trattandosi di indebito, pur in presenza della buona fede dei lavoratori, la prescrizione è quella ordinaria decennale. In caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, si dovrebbe operare la relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività sopprese, fino a saldo del dovuto;
- d) Per quanto attiene, infine, la questione sub. D), benché anche nel caso di specie siano richiamate "le esigenze di servizio", quali cause ostative alla fruizione effettiva dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004, atteso il numero esiguo dei predetti permessi aggiuntivi residui al 31/12/2010, si propone di procedere alla liquidazione degli stessi agli aventi diritto, atteso anche la natura esclusivamente premiale dell'istituto.

Firmato: La Responsabile Area Risorse Umane – Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati;
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di quanto narrato in premessa;
- 2) Di autorizzare la corresponsione agli aventi titolo, nell'ambito della prescrizione quinquennale, della quota di retribuzione giornaliera spettante esclusivamente per le giornate riconosciute a titolo di "permessi", con esclusione, quindi, delle due giornate attribuite, invece, a titolo di ferie o congedo, demandando ad una trattativa con le Organizzazioni sindacali la disciplina, a regime, di tutta la materia

delle ferie nell'ambito della quale verificare la possibilità di prevedere, altresì, lo slittamento del termine per il godimento delle ferie residue eccedenti le 4 settimane maturate e non fruiti al 31/03/2011;

- 3) Di autorizzare, con riferimento alla questione dei conguagli relativi ai cicli plurisettimanali, il recupero degli importi negativi (a credito dell'Azienda), complessivamente quantificati in n° 260 giornate, attraverso la compensazione, nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria del personale viaggiante che hanno chiuso negativamente il conguaglio compreso nel periodo 13/05/2009-08/09/2009 (contabilizzato con le paghe di ottobre 2009), nel limite di una giornata e mezzo, con i permessi per festività soppresses residue spettanti al 31/12/2010, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresses, fino a saldo del dovuto;
- 4) Di porre a regime, relativamente alla questione del numero complessivo di giornate spettanti a titolo di festività soppresses al personale che distribuisce il proprio orario di lavoro su settimana corta, fin dal corrente anno, il numero contrattualmente previsto (ossia n° 2 giornate di ferie e due giornate di permesso).
- 5) Di procedere, conseguentemente, nei confronti del predetto personale, al ricalcolo, relativamente agli ultimi dieci anni, dei permessi residui al 31/12/2010 a titolo di festività soppresses, considerando utilmente n. 2 (due) anziché n. 3 (tre) giornate di permesso;
- 6) Di disporre, in fase di liquidazione del dovuto relativamente a quanto esposto al punto 5), la compensazione con i giorni di permesso indebitamente usufruiti nell'arco del decennio, prevedendo, in caso di incapienza rispetto alle somme da riconoscere, alla relativa trattenuta in danaro sulle retribuzioni mensili in importi non superiori a € 100,00, ovvero, previo accordo con gli interessati, anche al recupero con i permessi, già maturati e non fruiti nel corrente anno o con quelli che matureranno per il futuro, a titolo di festività soppresses, fino a saldo del dovuto;
- 7) Di autorizzare la liquidazione dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004 residui al 31/12/2010 agli aventi diritto.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Walter Poggi

VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 23.09.2011

In data odierna, alle ore 11:30, si è tenuto l'incontro tra Azienda ed OO.SS. in materia di festività sopresse, giusta nota di convocazione del 22/09/2011, prot. n. 17664/UP.

Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Carallo Pietro; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Maria Fabiola.

per le OO.SS.: il sig. Mastrovito Francesco (UIL), il Sig. Cataldo Scialpi (UGL); i Sig. Paolo Donnarumma (FAISA), i Sigg.ri Francesco Albanese – Fazio Giancarlo (SINAL); i Sigg.ri Portulano Rodolfo – Manco Antonio (CISL), il Sigg.ri Di Giorgio Raffaele – Massari Amedeo (CGIL).

Prende la parola il Direttore Generale, il quale illustra in linea generale alle OO.SS. le determinazioni assunte, in merito all'argomento oggetto del presente incontro, dal Consiglio d'Amministrazione con la deliberazione assunta in data 29 Luglio 2011. La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione è stata di liquidare le festività sopresse maturate e non fruita dal personale nel periodo 2006/2010. La liquidazione delle festività ha posto, comunque, la necessità di dover affrontare alcune questioni:

- 1) La 1ª questione attiene la necessità di dover recuperare nel limite di 1,5 giornate i negativi rivenienti dal congruaggio delle 17 settimane riferito al periodo 13/05/2009 – 08/09/2009. Nel caso di incapacienza, i negativi potranno essere recuperati con i permessi futuri ovvero in denaro;
- 2) La 2ª questione attiene la riduzione, in applicazione dell'A.I. del 14/11/1978, da 5 (cinque) a 4 (quattro) delle festività sopprese spettante al personale che distribuisce la propria prestazione su settimana corta. Si pone quindi anche il problema del recupero delle festività sopprese non spettanti, nell'ambito della prescrizione decennale.

Il Direttore evidenzia che con le competenze di Settembre si procederà anche al pagamento dei permessi aggiuntivi ex A.N. 2004.

Prende la parola il Dott. Carallo il quale illustra i contenuti degli AA.II. del 27/07/1978 e del 14/11/1978, per cui precisa che con le competenze di Settembre saranno retribuiti soltanto i 2 (due) o 3 (tre) giorni di permessi, a seconda della spettanza, spettanti a tale titolo e non delle due ulteriori giornate che, invece, vanno ad aggiungersi ai tradizionali periodi di ferie.

Alle ore 11:45 arrivano i Sigg.ri Greco e Marinelli della FILT/CGIL.

Il Dott. Carallo, a tal punto, riassume brevemente i contenuti di ciò che è stato finora illustrato agli altri rappresentanti sindacali. Prosegue sottolineando che,

nell'ambito più generale, si potrebbe pervenire anche ad un accordo sindacale congiunto con cui si regolamentino i tempi di fruizione delle ferie, ivi compresi quelle eccedenti le 4 (quattro) settimane previste dal D.L.vo 66/2003.

Prende la parola il Sig. Massari, della FILT-CGIL, il quale pone in rilievo che la convocazione è tardiva rispetto all'assunzione della deliberazione da parte del CdA e all'elaborazione delle paghe del mese di Settembre. Lo stesso contesta l'impostazione che l'Azienda dà sui saldi negativi e sui recuperi nei confronti di Operatori d'Esercizio relativamente al ciclo delle 17 settimane concluso l'08/09/2009, con prelievo delle giornate di festività. Per quanto riguarda, invece i lavoratori che superano le 74 giornate di riposo o di non lavoro crediamo che agli stessi non venga considerata non lavorativo il sabato (in quanto prelaborato), perché per la FILT/CGIL questo si intende come giornata lavorativa a tutti gli effetti e, quindi, agli stessi lavoratori deve essere riconosciuta la settimana festività. Noi crediamo che le giornate di ferie e/o permessi di festività eccedenti le 24 (ventiquattro) siano retribuibili a tutti gli effetti, così come recita l'art. 10 del D.L.vo 66/2003.

Prende la parola il Dott. Carallo il quale manifesta la disponibilità dell'Azienda a poter discutere del merito della questione della settimana festività; conferma anche che, se dovessero sorgere fatti ed elementi nuovi in merito, si potrebbero modificare le precedenti disposizioni assunte.

I rappresentanti di UGL, CISL, UIL e FAISA prendono atto della informativa aziendale e chiedono copia della deliberazione. Comunque, a priori, contestano il provvedimento del recupero della giornata lavorativa e si riservano di far pervenire una propria nota.

Interviene il Sig. Greco della FILT/CGIL che sottolinea che sarebbe stata cosa gradita avere una copia della deliberazione in oggetto per avere una maggiore cognizione della posizione aziendale ed un elemento di confronto e discussione. Alla luce di ciò chiediamo il blocco delle decisioni e determinazioni aziendali assunte in merito, non condivise dalla presente O.S. Le motivazioni della mancata condivisione sono state ampiamente espresse precedentemente, specialmente per quanto riguarda l'assorbimento nel ciclo delle 17 settimane e la compensazione con le ore di lavoro straordinario. Parimenti, è contestabile l'operato dell'Azienda per quanto riguarda il riconoscimento della settimana festività del personale che distribuisca il proprio lavoro su settimana corta. Vi chiediamo, al riguardo, di applicare soltanto la norma contrattuale e, quindi, di riconoscere la 7ª festività, anche alla luce delle disposizioni del Ministero del Lavoro e della giurisprudenza intervenuta.

Il Direttore Generale ed il Dott. Carallo sottolineano che il CdA ha deciso in merito sulla scorta di conforme istruttoria della struttura amministrativa e ribadiscono che, se dovessero intervenire elementi concreti e nuovi, le decisioni già assunte potrebbero essere modificate.

Interviene il Sig. Marinelli della FILT/CGIL, il quale precisa che l'accordo ed il confronto in materia sono necessarie. In particolare, il confronto doveva essere preliminare all'adozione della deliberazione da parte del C.d.A.. Peraltro l'eventuale accordo dovrebbe disciplinare anche le modalità di richiesta e fruizione delle ferie. Richiama, a tal punto, un precedente accordo aziendale sottoscritto in materia di ferie, nel quale si era assunto l'impegno, non portato a termine, di pervenire ad un successivo accordo definitivo in materia.

L'Azienda, vista la delicatezza della questione, anche alla luce degli elementi emersi comunque nell'incontro odierno, si riserva di riesaminare la questione.

Il Sig. Fazio, del SINAI, invita l'Azienda, a seguito dell'informativa ricevuta in data odierna, a rivedere la posizione che ha inteso assumere circa la deliberazione adottata dal C.d.A., della quale abbiamo appreso notizia in data odierna e della quale non ne conosciamo i contenuti. Chiediamo di averne copia, al fine di approfondire congiuntamente la problematica di cui all'informativa odierna. Esprime, senza entrare nel merito, una propria indicazione circa la possibilità di monetizzare le festività sopresse, suggerendo di valutare l'opportunità di lasciare libera scelta ai lavoratori interessati, senza porre in essere la relativa monetizzazione in busta paga delle stesse. Inoltre, per quanto attiene l'A.I. del 1978, lo ritiene superato in quanto la stessa norma fu introdotta con i relativi miglioramenti rivenienti dall'Accordo integrativo del 1983. Pertanto, essendo stata già legiferata la questione, la riteniamo superata. Inoltre, suggerisce per il futuro di introdurre fin dal mese di Gennaio di ogni anno, a seguire, il monte giornate di ferie e festività sopresse nella busta paga del lavoratore, senza fare la divisione mensile, poiché renderebbe più chiara e utilizzabile la forma dei propri diritti e propri doveri. Chiede, inoltre, un confronto allargando al Consiglio d'Amministrazione. Ciò anche al fine di normalizzare e disciplinare con un accordo definitivo norme del Regolamento di utilizzo delle varie forme di congedo, permesso, ferie, quant'altro riveniente dalla Leggi e dagli Accordi.

N.B.: Le parti danno atto che, per effetto di quanto sopra, il pagamento a favore di tutti i dipendenti delle festività sopresse non fruite sarà rinviato al prossimo mese di Ottobre 2011.

L.C.S.

L'AZIENDA
FIRMATO

LE OO.SS.
FIRMATO

Prot. az. n° 18113/UP

Taranto, il 29/9/2011

Spett.le
ASSTRA
Servizio Sindacale
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 - R O M A

OGGETTO: 7^a festività soppressa ex A.I. del 14/11/1978.

In fase di liquidazione, a favore di tutto il personale avente diritto, dei permessi retribuiti per festività sopprese non fruiti al 31/12/2010, nell'esaminare la normativa contrattuale vigente in materia (A.A.II. del 27/07/1978 e 14/11/1978) si è rilevato che al personale aziendale che distribuisce il proprio orario di lavoro su cinque giorni alla settimana negli anni pregressi, e fino ad oggi, sono state riconosciute complessivamente n° 5 giornate di festività sopprese.

Nel caso di specie trattasi prevalentemente di personale amministrativo che, in applicazione di un accordo di secondo livello, usufruisce della settimana corta e, quindi, presta la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì della settimana, con uno o due rientri pomeridiani a seconda del proprio profilo orario (36 o 39 ore settimanali).

Come ben noto, le festività sopprese nel nostro settore sono disciplinate dagli Accordi Interconfederali del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978.

In particolare, l'Accordo del 27/07/1978 riconosce, a compensazione delle festività civili e religiose sopprese dalla Legge n° 54/1977, due giornate di ferie o di congedo, da aggiungere ai tradizionali periodi di congedo ordinario contrattualmente stabiliti, ed ulteriori quattro giornate di permesso retribuito.

La questione della settima festività, invece, è stata successivamente definita con l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978 con cui le parti, ad integrazione e completamento di quello del 27/07/1978, hanno stabilito l'attribuzione di una ulteriore giornata di permesso retribuito a favore del personale che, per effetto della modalità di distribuzione dell'orario di lavoro, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione.

Gli Accordi in esame prevedono che, ove i permessi di cui sopra (che attualmente, dopo il ripristino dell'Epifania e della festività della Repubblica, sono pari complessivamente a 3 (tre), di cui 2 (due) ex A.I. del 27/07/1978 ed 1 (uno) aggiuntivo spettante ai beneficiari dell' A.I. del 17/11/1978) non possono essere usufruiti per esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, al lavoratore interessato dovrà essere corrisposta una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le ferie.

Secondo il tenore letterale della disciplina contrattuale richiamata e della ratio della normativa, a parere della Scrivente Azienda nel caso di specie al personale che fruisce di più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione spetterebbero contrattualmente, a titolo di festività sopprese, complessivamente n° 4 (quattro) e non 5 (cinque) giornate, di cui 2 (due) da aggiungersi al normale monte ferie e 2 (due) di permessi retribuiti, con esclusione, quindi, del beneficio della 7^a festività introdotta dall'A.N. del 14/11/1978.

Le predette determinazioni aziendali, ivi compresa quella di procedere al recupero del numero di giornate fruiti in eccedenza a tale titolo (recupero, peraltro, da effettuare nell'ambito della prescrizione decennale, rendendosi configurabile l'istituto dell'indebito), sono state portate all'attenzione delle OO.SS. in un recente incontro.

In tale occasione i rappresentanti delle OO.SS. hanno contestato l'interpretazione aziendale, indicando, all'uopo, pur se genericamente, l'esistenza di disposizioni ministeriali che, invece,

confermano la sussistenza del diritto alla maturazione della 7^a festività nei confronti del personale a cui si applica la settimana corta.

L'incontro in esame, e le relative determinazioni aziendali, sono state rinviate a data da destinarsi, dopo ulteriori approfondimenti della questione.

All'uopo, si chiede a codesta Spett.le Associazione di fornire indicazioni circa l'esatta interpretazione e portata della normativa contrattuale citata.

Si chiede, inoltre, di rappresentare lo stato di effettiva applicabilità dell'Accordo del 14/11/1978 nelle altre Aziende del settore.

Si chiede cortesemente di inviare il riscontro alla presente nota in via riservata al seguente indirizzo e-mail: menenti@amat.ta.it

Si fa presente che a breve dovrà essere convocato il prossimo incontro sindacale, ove la scrivente Società dovrà chiarire definitivamente la questione e procedere, così, agli adempimenti successivi nei confronti del personale interessato.

In attesa, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Marchecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)

Roma, 11 ottobre 2011

Prot. n. 746/SSI/Ig.Pa

**AZIENDA PER LA MOBILITÀ
NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto (TA)

20133
Prot. N. 26 OTT. 2011

Del	P	PRESIDENTE	☒
DG	DIRETTORE GENERALE		☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO		☒
DT	DIRETTORE TECNICO		☐
DE	ESERCIZIO MOVIMENTO		☐
URG	AFFARI GEN. / R. SINISTRI		☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI		☐
UC	CONTABILITÀ / BILANCIO		☐
UA	INFORMATICA		☐
UT	PERSONALE / RETRIBUZIONI		☒
UT	TECNICO		☐
UPT	PRODOTTI / TRAFFICO		☐
URG	RAGIONERIA / ECONOMATO		☐
STQ	STAFF QUALITÀ		☐

OGGETTO: Regolamentazione dei permessi per festività soppresse.

Si riscontra la nota relativa all'oggetto per confermare che l'interpretazione sostenuta dall'azienda in indirizzo circa il riconoscimento delle giornate di permesso retribuito in luogo delle "festività soppresse" (cfr. accordi interconfederali CISPEL del 27 luglio 1978 e del 14 novembre 1978), in particolare con riferimento alla terza giornata (ex quinta giornata), dovuta al solo personale che non fruisce annualmente di più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è corretta in quanto rispettosa del tenore letterale della disposizione negoziale che non lascia dubbi su quanto voluto e concordato dalle parti.

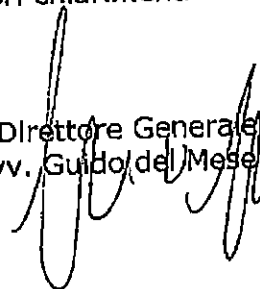
Circa il riferimento delle OO.SS.LL. a presunte "disposizioni ministeriali" non appare possibile fornire un riscontro in quanto non si è a conoscenza di Istruzioni specifiche sull'argomento, salvo che da parte sindacale non si voglia introdurre surrettiziamente altre problematiche strumentali come quella relativa al ripristino di due delle festività soppresse.

Ciò posto, per quanto è a conoscenza della scrivente, la norma in questione trova nel settore ancora puntuale applicazione e ne è riprova la breve indagine condotta su tale argomento dagli uffici associativi che si sono confrontati con alcune delle maggiori aziende aderenti ad ASSTRA.

Si reputa, infine, opportuno richiamare l'attenzione dell'azienda in indirizzo sulla circostanza che l'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte suprema, seppure non maggioritario, ritiene possibile la ripetizione di quanto erogato indebitamente a titolo retributivo solo se sussistono alcune condizioni (errore essenziale e riconoscibile ex art. 1431 cod.civ.). E' quindi opportuno per l'azienda poter quantomeno dimostrare che il maggior importo, non è una deroga in melius del datore di lavoro, ma è conseguente ad un errore di calcolo o di interpretazione o di terzi (cfr. sentenza della Corte di Cassazione n. 818 del 16 gennaio 2007).

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Guido del Mese



VERBALE D'INCONTRO AZIENDA/OO.SS. DEL 04.11.2011

Oggi, 4 Novembre 2011, alle ore 10.50 circa, ha inizio l'incontro sindacale in materia di festività soppresse, giusta nota di conferma di convocazione del 24/10/2011, prot. aziendale n. 19915/up.

Sono presenti:

per l'A.M.A.T. S.p.A.: il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia; il Direttore Amministrativo Dott. Carallo Pietro; il Responsabile Area Personale Dott.ssa Menenti Fabiola.

per le OO.SS.: il sig. Mastrovito Francesco (UIL), il Sig. Cataldo Scialpi (UGL); il Sig. Esposito Gennaro (FAISA), i Sigg.ri Francesco Albanese – Fazio Giancarlo – Caricasole Antonio (SINAI); i Sigg.ri Di Giorgio Raffaele – Massari Amedeo – Marinelli Egidio – Dimaggio Massimiliano (CGIL).

Sono assenti i rappresentanti della CISL.

Prende la parola il Direttore Generale, il quale richiama i contenuti dell'incontro del 23/09/2011 e precisa che, a seguito di richiesta di parere all'Associazione di categoria, questa ha precisato che l'interpretazione che l'Azienda ha fornito nel precedente incontro è esatta e quindi, al personale a cui, in virtù della distribuzione oraria non si applica l'Accordo Interconfederale del 14/11/1978, spettano annualmente 4 e non 5 giornate a titolo di festività soppresse. Quindi, dall'anno corrente si porrà a regime la spettanza prevista, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione, fermo restando il problema del recupero delle giornate fruito indebitamente negli anni pregressi. Si ribadisce che se le OO.SS. sono in possesso di ulteriori elementi relativamente alla questione del numero di giornate spettanti, gli stessi potranno essere forniti e saranno oggetto di ulteriori eventuali approfondimenti aziendali. L'Azienda non chiude comunque, sulla questione delle modalità dei recuperi, fermo restando che la spettanza annuale è quella contrattualmente prevista.

Le OO.SS. chiedono una breve sospensione dell'incontro per la formulazione di una loro espressa dichiarazione.

L'incontro riprende alle ore 12.15.

Le OO.SS. UIL, CGIL, FAISA e UGL presentano la loro dichiarazione congiunta e ne viene data formale lettura e la stessa viene allegata al presente verbale. (All. A).

Successivamente prende la parola il Sig. Fazio, del SINAI, il quale esprime vivo rincrescimento circa le determinazioni assunte dall'Azienda in merito al paventato recupero che intende effettuare. Ricorda che sulla problematica in questione è stata proprio l'Azienda a richiedere espressamente la necessità di regolamentare il lavoro e la presenza settimanale del personale amministrativo al quale lo stesso Accordo viene applicato. Eventualmente se l'Azienda procedesse nel merito, ad effettuare tagli e recuperi, commetterebbe

un'illegittimità con tutte le conseguenze del caso, delle quali si dovrà fare carico circa il danno procurato alla medesima Azienda ed il danno dei lavoratori. Per quanto attiene le festività al 31/12/2010 non godute dei lavoratori, ribadisce che sia lasciata libera scelta ai diretti interessati per quanto attiene la monetizzazione o la fruizione degli stessi.

L'Azienda precisa che la giornata attribuita in più a titolo di festività soppresse, fin dalla applicazione dell'Accordo Aziendale in materia di settimana corta, non ha costituito una deroga in melius del datore di lavoro in una materia, peraltro, preclusa alla contrattazione decentrata, ma è stata la conseguenza di un errore.

Il presente verbale sarà comunque trasmesso al Consiglio di Amministrazione per le ulteriori successive determinazioni.

L.C.S. ore 12:30

Per Le OO.SS.

FILT - CGIL: Manelli / 56

UILTRASPORTI [firma]

FAISA [firma]

SINAI [firma]

UGL [firma]

Per l'Azienda

IL Direttore Generale [firma]

IL Direttore Amm.vo [firma]

IL Respon. Area Personale [firma]

P.R.

CGIL Manelli

UIL [firma]

FAISA 16/11/11 [firma]

SINAI 16/11/11 [firma]

UGL 15-11-11 [firma]

In riferimento alla formazione esemplare (A)
testi adottati, la D.D.S. CGIL-~~ENI~~-UIL-CISL e UGL
loprimano dissenso e contrarietà, più esplicita
te nel precedente incontro del 23/09/2011,
avvertendo le illegittimità delle determinazioni
esemplari che vorrebbero colpire il lavoro
dopo 14 anni di "frustra e corrette e pliche-
zioni" di esecutori e normative violanti.

Ribellandosi, inoltre, le maestà di zico
mosca e le loro "indennità" di
degli esecutori mensuali a levere alle forme
di "lavoro per favore" sofferte e non prodotte
conferire al 31/12/2010.

UIL. *[Signature]*

UIL. *[Signature]*

FAISIA *[Signature]*

CGIL *[Signature]* - *[Signature]*

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: giovedì 28 gennaio 2010 19.57
A: direttore@amat.ta.it; carallo@amat.ta.it; menenti@amat.ta.it
Oggetto: trattamento ad personam - ripetizione di indebito



PARERE

1.2010 - ASSEGNO,

az. 832- Allego il mio parere riservato sulle questioni oggetto della nota prot.
UP del 18.01.2010.

Cordialmente

Roberto Barberio

prot. 1381 del 8/9/2010

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Taranto, lì 28 gennaio 2010

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Vs. richiesta di parere con nota 18.01.2010 su "trattamento ad personam ex art. 3 comma 2 del CCNL 27.11.2000", articolata su n. 3 quesiti specifici.

La richiesta di parere in oggetto verte in tema di trattamenti ad personam (art. 3 comma 2 dell'indicato ccnl), con riferimento ai quali sono stati posti tre distinti quesiti.

Va premesso che, tenuto conto dell'accentuato deficit di chiarezza della fonte contrattuale, l'interpretazione offerta dall'ASSTRA con la nota del 15.11.2007, proprio perché risultante da una ricostruzione compatibile con il testo di riferimento, è senz'altro asseondabile. Anche perché, al cospetto della tortuosità del lessico e delle espressioni di cui, come di consueto, ha abusato la lettera della contrattazione collettiva in esame, allo stato, non reputo cruciale la possibilità di proporre, in alternativa, scelte ermeneutiche altrettanto prive di assolutezza. Solo il giudice ha il potere di operare una lettura cogente del documento contrattuale che, se sufficientemente argomentata sul piano logico-sistematico, può sopravvivere anche al vaglio critico della Suprema Corte di Cassazione. Adempimento che, come è noto, è limitato al solo controllo dei criteri e della logicità affioranti dalla decisione di merito, senza poter dare prevalenza ad altre eventuali "letture" delle parti, anche se, a loro volta, corrette sotto il profilo logico.

1° quesito – *Se sia corretta l'interpretazione che l'assorbimento del trattamento ad personam deve essere effettuato soltanto nei confronti di quei lavoratori a cui le funzioni sono state attribuite dopo la fase di prima applicazione del ccnl del 2000.*

Confermando la possibilità che l'interpretazione in tal senso risulti essere corretta, non disdegnerei di estenderla, in via prudenziale, oltre i margini proposti dall'Asstra. Ciò al solo fine di scongiurare che, nel contenimento datoriale, possano essere ravvisati i segni di una scelta pregiudizialmente riduttiva quanto all'effettiva entità del fenomeno e del conseguenziale recupero. Sotto tale profilo, è preferibile che il ridimensionamento, ricorrendone i presupposti, venga praticato in un momento successivo. Cioè, all'esito dell'esame delle eventuali prospettazioni di segno contrario dei diretti interessati, sollevate in replica all'informativa aziendale sul praticando recupero. Ovviamente, a parte la natura prudenziale (anche in chiave esplorativa) del ricorso alla forbice di maggiore ampiezza, è certo che l'assorbimento del trattamento riguardi, nel minimo, almeno i lavoratori indicati nel quesito.

2° quesito – *Se, tenendo conto della buona fede dei lavoratori percipienti, il recupero delle somme costituisca un atto dovuto ovvero non sia vincolante, presentando margini di discrezionalità.*

E' certo che, alla luce dell'art. 2033 cod. civ. che regola la fattispecie, la buona fede dell'accipiens non è di ostacolo alcuno alla ripetizione delle somme erogategli a titolo di retribuzione, successivamente rivelatesi sine titolo (in argomento, tra le tante, v. Cass. sez. lav. 22.12.2008 n. 29926). Né la sua buona fede può minimamente incidere sulla sfera del diritto-dovere di un soggetto, come l'Amat (interamente partecipato da un ente pubblico), quanto alle decisioni da assumere in ordine al recupero. L'inerzia al riguardo, ove del caso, è ispirabile a ragioni di opportunità, ma giammai a mera discrezionalità. La condotta incolpevole del lavoratore in rapporto all'erroneo pagamento ed alla sua genesi, assume comunque rilievo ai fini dell'adozione di modalità di ripetizione non eccessivamente onerose, salvo quanto si dirà in risposta al successivo quesito.

3° quesito – *Se, in caso di recupero, tenendo anche conto dell'errore commesso dall'Azienda nel determinare la voce retributiva in questione, la somma indebitamente erogata debba essere restituita con interessi e rivalutazione monetaria.*

L'errore in parola può aver giocato il suo ruolo esclusivamente come fonte della buona fede del percipiente. Tale status soggettivo, stando al chiaro tenore dell'art. 2033 cod. civ., è destinato ad incidere esclusivamente sulla restituzione dei frutti e degli interessi. Questi ultimi, pertanto, non sono esigibili dall'evento, ma soltanto a decorrere dalla domanda di restituzione. Quanto alla rivalutazione monetaria, invece, non esistono i presupposti per rivendicarla.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio